

REGOLAMENTO DI ESERCIZIO DELL' ARTE DI STRADA

Art. 1 (Principi)

Il Comune di riconosce e valorizza le espressioni artistiche e tutte le forme di arte e creatività esercitate in strada, negli spazi pubblici e aperti al pubblico e le considera un momento di aggregazione sociale e arricchimento culturale della collettività. L'arte di strada, intesa come qualsiasi forma d'arte che utilizzi spazi pubblici o aperti al pubblico e che sia caratterizzata da indipendenza, estemporaneità, assenza di ogni forma di contrattualizzazione e/o retribuzione, ma che accetti come unica eventuale forma di gratificazione quella spontanea e liberale del pubblico, contribuisce a migliorare l'educazione civica e la formazione sociale del cittadino attraverso un rapporto diretto e spontaneo sia alla pratica che alla fruizione dell'arte.

Il Comune di dichiara il proprio territorio ospitale verso queste forme di espressione artistica e riconosce altresì a dette attività un ruolo di valorizzazione culturale e turistica, di incontro creativo tra le persone, di ricerca e sperimentazione di linguaggi, di scambio di proposte, di confronto di esperienze innovative, di affermazione di nuovi talenti, di rappresentazione di attività frutto di geniale ispirazione, di servizio culturale per un pubblico di ogni classe sociale, età e provenienza geografica.

Il Comune di, coerentemente con quanto recita l'art. 3 della Costituzione, per il quale “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana” si impegna ad accogliere e/o elaborare norme che facilitino e incentivino il libero esercizio delle arti di strada stabilendo i diritti minimi inalienabili degli artisti che intendano utilizzare spazi pubblici in ottemperanza tra l'altro ai doveri derivanti dall'art. 4 della Costituzione, per cui “ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”.

Art. 2 (Modalità)

Il libero esercizio dell'arte di strada sul proprio territorio è consentito in tutte le aree cittadine, salvo dove espressamente interdetto. La scelta di esibirsi sul territorio comunale implica, per l'artista, l'automatica accettazione del codice etico di categoria che è parte integrante di questo regolamento. L'artista dovrà sempre portare con sé il codice (nella versione cartacea o nel suo equivalente digitale) ogni qualvolta si esibisca nel territorio comunale, come strumento di interpretazione e risoluzione amichevole di eventuali problematiche. In ogni caso gli artisti devono rispettare le seguenti prescrizioni ossia che:

- a) non venga esercitato il commercio ambulante (tranne nei casi previsti dall'art. 61, comma 12, lettera f, D.M. del 4 agosto 1988 n. 375 “è consentita la vendita di prodotti di ingegno relativi all'espressione artistica”;
- b) non sia impedita la normale circolazione pedonale, non siano impediti gli accessi ad esercizi commerciali e non vengano ostacolate altre attività commerciali;
- c) non sia turbata la quiete pubblica con emissioni sonore troppo forti o comunque non corrispondenti alle eventuali classi acustiche di area individuate. E' ammesso l'uso di piccoli impianti di amplificazione purché le emissioni sonore non risultino eccessive in relazione alle caratteristiche dello spazio. In ogni caso non si possono superare i limiti di legge;
- d) non si chieda il pagamento di un biglietto, né si chieda un preciso corrispettivo per l'esibizione. E' consentita esclusivamente l'esposizione di un contenitore atto ad accogliere le eventuali gratifiche oppure, alla fine dell'esibizione, il passaggio “a cappello” che determina la possibilità di ottenere libere offerte.

Art. 3

(Occupazione del suolo pubblico)

L'occupazione dello spazio da parte dell'artista di strada è sottratto al regime dell'occupazione del suolo pubblico. L'artista, ovvero il gruppo artistico, si avvarrà di modeste attrezzature mobili e non potrà impegnare lo spazio oltre il tempo necessario ad un veloce allestimento e ad un veloce recupero delle attrezzature.

Art. 4

(Responsabilità)

L'artista di strada è responsabile di eventuali danni al manto stradale o a qualsiasi altra infrastruttura pubblica o privata che possano essere causati dalla propria esibizione. L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità in ordine a eventuali danni a persone o cose derivanti da un comportamento dell'artista in cui si configuri imprudenza, inosservanza delle leggi, dei regolamenti e delle elementari norme di sicurezza.

Art. 5

(luoghi e orari)

L'orario delle esibizioni sonore va dalle ore alle ore Eventuali deroghe possono essere previste in occasione di eventi o ricorrenze particolari. L'artista non potrà praticare l'arte di strada per più di un'ora e mezza nello stesso luogo. Potrà, se vorrà continuare ad esibirsi, spostarsi di almeno 200 metri. L'Amministrazione potrà individuare aree nelle quali sviluppare diverse tipologie di utilizzo degli spazi con differenti metodologie, seguendo una classificazione per ambiti.

Ambito A

L'area è liberamente e totalmente utilizzabile dall'artista per le sue esibizioni, fatti salvi i limiti previsti dall'art. 2.

Ambito B

L'area è totalmente utilizzabile dall'artista per le sue esibizioni, fatti salvi i limiti previsti dall'art. 2. Dovrà tuttavia comunicare agli uffici di competenza luogo e orario di esibizione, attraverso gli strumenti, anche meramente informatici, all'uopo predisposti.

Ambito C

In particolari zone del territorio comunale, laddove si registrino un alto numero di esibizioni consecutive, la necessità di garantire una rotazione tra gli artisti o, infine, condizioni ambientali che richiedano una regolamentazione più stringente, l'esercizio dell'arte di strada è regolato attraverso postazioni fisse prenotabili dall'artista secondo le specifiche regole adottate.

L'individuazione delle aree e delle postazioni viene attuata dagli uffici comunali competenti preferibilmente di concerto con gli artisti. Questi possono suggerire all'Amministrazione soluzioni e luoghi alternativi e diversi utilizzi degli ambiti, aiutando l'Amministrazione nella comprensione della dimensione artistica del proprio territorio. Eventuali modifiche di ambito, di area o di postazione si producono, previa approvazione degli organi competenti, senza necessità di modifica del presente regolamento.

Art.6

Applicazione

Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione su tutto il territorio comunale, attraverso gli uffici competenti individuati. L'Amministrazione può tuttavia, per semplificare la gestione burocratica amministrativa o per indirizzo politico, aderire a servizi di terze parti o a piattaforme digitali di comunità che concorrano a fornire strumenti utili alla semplificazione burocratica e alla regolamentazione evoluta della fattispecie. In tal caso le norme presenti nel seguente regolamento avranno applicazione sussidiaria rispetto alle eventuali regole e condizioni d'uso accettate dall'Amministrazione in fase di adesione al servizio.

Art.7
Sanzioni

Qualora un artista non rispetti il presente regolamento o l'annesso codice etico e laddove non sia possibile una composizione amichevole della contestazione, l'Amministrazione può elevare contravvenzione e, nei casi di recidiva, portare alla sospensione temporanea o, nei casi più gravi, permanente della possibilità di praticare nel territorio comunale.

Salvo diverse indicazioni chiunque violi le disposizioni del presente regolamento o dei successivi provvedimenti amministrativi emanati in materia è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00 per ogni violazione accertata.

Nel caso di adesione ai servizi individuati dall'art. 6, la regola della sussidiarietà si applica anche alle previsioni sanzionatorie.

Art.8
Competenze

Negli uffici del Comune è istituito, anche esclusivamente in forma virtuale, un apposito sportello e viene indicata una persona competente responsabile. Il Comune ha facoltà di istituire una commissione mista ad hoc (amministratori, artisti, associazioni, cittadini etc) per la trattazione di questioni inerenti la materia in oggetto.